

**Comitato Regionale Lombardia**

Via G.B. Piranesi 46  
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)

**Milano (MI), 15 dicembre 2025**

**OGGETTO: SENTENZA N. 4 2025/2026 RELATIVA AL RICORSO N. 4**

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE FIP LOMBARDIA**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale FIP Lombardia così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Federica Ongaro (Membro) – Avv. Ingrid Sormani (Membro)

\*\*\* \*\*

Relativamente al reclamo presentato da **A.S.D. Canottieri Milano** (cod. FIP 000318) avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul C.U. n. 1370 del 1.12.25, Under 17 Maschile Gold n. 12, gara n. 5935 del 30.11.25, con il quale è stata disposta la squalifica del tesserato Filippo Mazzocchi per n. 4 gare per *“comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri (art. 33,1/1c RG), con reiterato contatto fisico nei confronti del direttore di gara”*.

La A.S.D. Canottieri Milano, con reclamo inoltrato in data 6 dicembre 2025 e con successiva integrazione del 9 dicembre 2025, deduceva l'erroneità della qualificazione operata dal Giudice Sportivo in ordine alla condotta riferibile al tesserato Mazzocchi il quale, al termine della partita, si sarebbe limitato a toccare due volte sulla spalla l'arbitro rivolgendogli le seguenti parole *“bravo, bella gara”* senza porre in essere alcun intento né intimidatorio né minaccioso. Il tesserato inoltre, secondo la ricostruzione di parte reclamante, avrebbe contenuto la portata offensiva del gesto, resistendo alle provocazioni dell'arbitro che gli si era avvicinato per riprenderlo e rappresentargli il rischio di una squalifica.

La reclamante, al fine di meglio supportare le proprie tesi, allegava n. 3 video che rappresentavano l'accaduto.

Su tali basi chiedeva quindi la riqualificazione dell'illecito ai sensi dell'art. 33,1/1a RG o, in subordine, ex art. 33,1/1b RG o, comunque, la rideterminazione della sanzione comminata al minimo edittale in assenza di circostanze aggravanti ed applicata l'attenuante della mancata reazione, da parte dell'atleta, alle provocazioni del direttore di gara.

In data 11 dicembre 2025 si teneva l'udienza di discussione del reclamo cui partecipava, in rappresentanza della A.S.D. Canottieri Milano, il Sig. Marco Demartini, allenatore presente al fatto contestato.

Il rappresentante societario, riportandosi alle difese già depositate e pur rappresentando alla Corte il rammarico e le scuse del tesserato Mazzocchi per il gesto compiuto, rimarcava come il clima di gioco, piuttosto teso durante lo svolgimento della gara, avesse senza dubbio condizionato e mal disposto l'arbitro determinando a suo carico uno stato di tensione emotiva tale da non consentirgli di valutare con il dovuto distacco quando accaduto e reagendo quindi in modo scomposto nei confronti del giocatore ed amplificando l'episodio in sede di refertazione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente questa Corte, in applicazione del disposto dell'art. 83 RG, e senza entrare nel merito della sussistenza o meno della piena garanzia tecnica e documentale che la norma richiede per l'ammissibilità delle prove



videografiche, ritiene di non acquisire gli elementi videografici versati in atti dalla reclamante in quanto non ricorrente, nel caso di specie, nessuna delle circostanze che potrebbero autorizzarne l'utilizzo ai fini del decidere.

Visionato il referto arbitrale che così descrive la condotta del tesserato: *"Il giocatore Mazzocchi Filippo n. 99 della squadra Canottieri Milano A.S.D. viene a contatto con l'arbitro una volta terminata la partita, senza intenzione di far male, tirando tre pacche (coppini) sul collo dell'arbitro"* elette le difese di parte reclamante che confermano l'azione del giocatore precisando come i colpi fossero solo due, di lieve entità, dati in rapida sequenza sulla schiena del direttore di gara mentre questi era intento a sorbire dell'acqua da una bottiglia, si ritiene di dover riqualificare l'illecito ai sensi dell'art. 33,1/1b RG (*Comportamenti di tesserati iscritti a referto – I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito: 1) Comportamento ...omissis...(b) offensivo, squalifica per almeno una gara o inibizione per almeno giorni quindici*).

Invero il comportamento tenuto dal tesserato non può essere inteso né come minaccioso né come intimidatorio avendo lo stesso direttore di gara precisato la natura non violenta del gesto escludendo un qualsiasi intento nocivo a suo danno.

La condotta del tesserato è tuttavia chiaramente offensiva delle prerogative e del ruolo arbitrale posto che è stata realizzata per mezzo del contatto fisico, eventualità sommamente vietata; con modalità ripetuta - la Corte ritiene irrilevante il numero dei colpi dati (due o tre) o la zona anatomica interessata; in circostanze del tutto inopportune, poiché il direttore di gara volgeva le terga al tesserato ed era intento ad altro e, infine, per finalità evidentemente superflue e gratuite non essendovi, in quel momento, nessuna necessità di richiamare l'attenzione dell'arbitro in modo così poco ortodosso.

La Corte precisa come non possa essere riconosciuta, nella presente fattispecie, alcuna attenuante né ai sensi dell'art. 21,4/4b RG né ai sensi dell'art. 21,4/4c RG.

Infatti la condotta dell'arbitro il quale, dopo aver subito il contatto fisico, riprende il giocatore sottolineando la scorrettezza del gesto e la sua ovvia sanzionabilità non può certamente costituire concausa dell'atto illecito già conclusosi e pienamente perfezionatosi; allo stesso modo non può certamente considerarsi *"attenuazione delle conseguenze della propria infrazione"* il comportamento del tesserato che, alle rimozioni arbitrali – curiosamente definite dalla reclamante come *"comportamento provocatorio della persona offesa potenzialmente idoneo a creare condizioni di tensione ulteriore"* si sia limitato a tacere anziché porgere nell'immediato le proprie scuse riconoscendo l'inopportunità di quanto posto in essere.

La valutazione complessiva di tutte le circostanze e di tutti gli elementi summenzionati, tra i quali il contatto fisico rappresenta sicuramente il maggiormente censurabile, determina, per la Corte, l'impossibilità di considerare l'applicazione della sanzione minima edittale prevista dal Regolamento di Giustizia Sportiva ritenendo più equa e rispondente al caso di specie la squalifica del tesserato Mazzocchi Filippo per n. 2 gare.

#### P.Q.M.

In parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1° grado nel C.U. n. 1370 del 01.12.25 n. 380 relativo alla Gara n. 5935 del 30.11.2025 – Under 17 Maschile Gold n. 12, riqualifica la condotta del tesserato Filippo Mazzocchi della A.S.D. Canottieri Milano ai sensi dell'art. 33,1/1b) del Regolamento di Giustizia e, per l'effetto, gli commina la squalifica di n. 2 (due) gare.

Dispone l'incameramento del 50% (cinquanta) del contributo per le spese di giustizia.

Così deciso in Milano, li 11 dicembre 2025.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.